



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 21 Reg. Del.
del 28-06-2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **21:28**, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Pini Michele	P	Albergati Lisa Francesca	P
Mezzadra Mauro	P	Cei Pierangela	P
Parussini Matteo	P	Mussi Cesare	P
Drisaldi Luca	P	Mezzadra Michele	P
Montagna Silvia	P	Maestri Noemi	A
Casellato Veronica	P	MELLERA STEFANIA	P
Pisano Stefania	AG		
Totale Presenze			Presenti 11 Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. N. 21 DEL 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

IL SINDACO

Introduce l'argomento e passa la parola all'assessore Silvia Montagna per la trattazione del punto.

L'assessore Silvia Montagna illustra i principali contenuti della proposta di deliberazione soffermandosi sul contenuto delle tabelle e delle osservazioni conclusive del documento allegato relativo al piano tariffario TARI per l'anno 2021. Il piano tariffario è stato elaborato sulla base dei costi indicati nel piano finanziario approvato in precedenza e corrispondenti ad € 725.003,00. Per l'anno 2021 le Tariffe TARI evidenziano un incremento rispetto alle tariffe applicate agli utenti nell'anno 2020. Tali incrementi sono determinati da fattori non dipendenti dalla discrezionalità dell'Ente, ma da elementi circostanziali che influiscono sulla determinazione tariffaria e che vengono evidenziati nella relazione allegata. Si evidenzia che rispetto all'anno 2019 (ultimo anno in cui è stato predisposto il piano tariffario), si è registrata una diminuzione complessiva delle superfici assoggettate alla TARI; anche in questo caso, il mancato gettito (a parità di costi generali del servizio) dovrà necessariamente trovare copertura nelle restanti utenze presenti nella banca dati tributaria. La variazione della banca dati ha determinato un nuovo equilibrio delle superfici occupate tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Per tali ragioni, in continuità con il principio comunitario "chi inquina paga", si è reso necessario rideterminare la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. I costi sono stati pertanto imputati per l'83% alle utenze domestiche e per il 17% alle utenze non domestiche, con conseguente incremento delle tariffe applicate alle utenze domestiche.

L'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente locale di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi dovuti alle misure di lockdown e alle chiusure disposte dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria, nonché alle utenze domestiche in situazione di particolare disagio.

Per le utenze non domestiche si prevedono le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 15% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) in considerazione delle misure organizzative interne che hanno dovuto sostenere per garantire il distanziamento sociale, per assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro evitando il contagio, per attivare lo smart working, per consentire gli accessi contingentati;
- riduzione del 30% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) che hanno subito chiusure o restrizioni in zona rossa (esempio negozi di abbigliamento, calzature, estetistiche, parrucchiere ecc.) in relazione ai vari decreti sia statali che regionali;
- riduzione del 40% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) che hanno subito chiusure o restrizioni sia in zona rossa che zona arancione (esempio bar, ristoranti ecc.) in relazione ai vari decreti sia statali che regionali;

La copertura del costo di tali agevolazioni, stimato in € 30.000,00, viene garantita attraverso l'istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 73/2021 (riduzioni Sostegni Bis - Covid 19).

Per le utenze domestiche economicamente svantaggiate saranno previste apposite agevolazioni dando priorità, tenuto conto di quanto indicato dalla delibera Arera 158/2020, a coloro che già sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, integrando tali requisiti con ulteriori criteri da definire in appositi successivi atti.

La copertura del costo delle agevolazioni per le utenze domestiche viene garantita attraverso:

- avanzo da fondo funzioni fondamentali 2020 per la quota TARI riconosciuta e non completamente utilizzata e pari ad € 23.349,00;
- quota parte del fondo di cui all'art. 53 del D.L 73/2021, in corso di definizione, destinato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tra cui rientra anche l'onere TARI.

Conclusa la trattazione della proposta nel corso della quale è stato dato riscontro alle richieste di chiarimenti in merito ai dati riferiti alle utenze domestiche, in mancanza di

richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali il Sindaco pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020 sono abrogati "il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI"

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI, prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2021;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" ;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia" ;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2021;

TENUTO CONTO che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni fornite nell'ambito delle linee guida per la compilazione del PEF 2021;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative" del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd, di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento (utenze non domestiche), nonché la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b;

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019;

VISTA l'allegata relazione metodologica relativa al piano tariffario 2021, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

CONSIDERATO che:

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro 725.003,00 così articolato (come riportato nella citata relazione)
 - utenze domestiche 83 %
 - utenze non domestiche 17 %;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente locale in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi dovuti alle misure di lockdown e alle chiusure disposte dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria, nonché alle utenze domestiche in situazione di particolare disagio;

RITENUTO di prevedere per le utenze non domestiche le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 15% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) in considerazione delle misure organizzative interne che hanno dovuto sostenere per garantire il distanziamento sociale, per assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro evitando il contagio, per attivare lo smart working, per consentire gli accessi contingentati;
- riduzione del 30% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) che hanno subito chiusure o restrizioni in zona rossa (esempio negozi di abbigliamento, calzature, estetistiche, parrucchiere ecc.) in relazione ai vari decreti sia statali che regionali;
- riduzione del 40% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) che hanno subito chiusure o restrizioni sia in zona rossa che in zona arancione (esempio bar, ristoranti ecc.) in relazione ai vari decreti sia statali che regionali;

CONSIDERATO che la copertura del costo di tali agevolazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stimato in € 30.000,00, viene garantita attraverso l'istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del DL 73/2021 (riduzioni Sostegni Bis - Covid 19);

DATO ATTO che si procederà a richiedere, ai fini dell'agevolazione, apposita dichiarazione alle utenze non domestiche interessate;

RITENUTO di prevedere agevolazioni per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, con priorità, tenuto conto di quanto indicato dalla delibera ARERA 158/2020,

a coloro che già sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, integrando tali requisiti con ulteriori criteri da definire in appositi successivi atti;

DATO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni per le utenze domestiche viene garantita attraverso:

- avanzo da fondo funzioni fondamentali 2020 per la quota TARI riconosciuta e non completamente utilizzata e pari ad € 23.349,00;
- quota parte del fondo di cui all'art. 53 del D.L 73/2021, in corso di definizione, destinato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tra cui rientra anche l'onere TARI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" il quale è intervenuto sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, nel 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/città metropolitana;

DATO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie di locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, pari al 5%;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 30 del DI 41/2020;

RAVVISATA infine l'opportunità di determinare, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del vigente regolamento TARI, la riscossione della TARI 2021 in 3 rate con le seguenti scadenze:

1^ rata: 30 settembre 2021

2^ rata: 30 novembre 2021

3^ rata: 30 gennaio 2022

Con versamento della rata unica prevista entro il 30 novembre 2021

VISTO l'allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio 2° - Economico, finanziario e personale - in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti 8 favorevoli, 3 contrari (Mussi, Mezzadra Michele, Mellera), 0 astenuti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dichiarare l'allegata relazione metodologica al piano tariffario Tari 2021 (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,38 €	82,81 €
FASCIA B	2	0,44 €	161,43 €
FASCIA C	3	0,44 €	183,35 €
FASCIA D	4	0,44 €	215,31 €
FASCIA E	5	0,44 €	237,75 €
FASCIA F	> 5	0,44 €	247,77 €

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36	€ 0,80	1,16 €
2	Cinematografi e teatri	0,18	€ 0,55	0,73 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,27	€ 0,83	1,10 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,37	€ 1,04	1,41 €
5	Stabilimenti balneari	0,23	€ 0,68	0,91 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,28	€ 0,67	0,94 €
7	Alberghi con ristorante	0,80	€ 2,41	3,21 €
8	Alberghi senza ristorante	0,49	€ 1,49	1,98 €
9	Case di cura e riposo	0,59	€ 1,77	2,36 €
10	Ospedali	0,64	€ 1,93	2,57 €
11	Uffici e agenzie	0,74	€ 2,25	3,00 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,54	€ 1,66	2,20 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,51	€ 1,56	2,07 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,51	€ 1,55	2,07 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,58	€ 1,49	2,08 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,65	€ 1,95	2,60 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,63	€ 1,91	2,55 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,46	€ 1,41	1,87 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,53	€ 1,62	2,15 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,23	€ 0,69	0,91 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,47	€ 1,41	1,87 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,38	€ 7,22	9,60 €
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,88	€ 8,73	11,61 €
24	Bar, caffè, pasticceria	1,69	€ 5,13	6,82 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	€ 3,11	4,13 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,92	€ 2,77	3,68 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,13	€ 7,74	9,87 €
28	Ipermercati di generi misti	1,32	€ 2,90	4,21 €

29	Banchi di mercato genere alimentari	2,08	€ 6,30	8,38 €
30	Discoteche, night club	0,62	€ 1,88	2,50 €

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2021;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
6. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
7. di prevedere per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni:
 - riduzione del 15% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) in considerazione delle misure organizzative interne che hanno dovuto sostenere per garantire il distanziamento sociale, per assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro evitando il contagio, per attivare lo smart working, per consentire gli accessi contingentati;
 - riduzione del 30% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) che hanno subito chiusure o restrizioni in zona rossa (esempio negozi di abbigliamento, calzature, estetistiche, parrucchiere ecc.) in relazione ai vari decreti sia statali che regionali;
 - riduzione del 40% per tutte le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) che hanno subito chiusure o restrizioni sia in zona rossa che zona arancione (esempio bar, ristoranti ecc.) in relazione ai vari decreti sia statali che regionali;
8. di dare atto che la copertura del costo di tali agevolazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stimato in € 30.000,00, viene garantita attraverso l'istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni Sostegni Bis - Covid 19);
9. di prevedere agevolazioni per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, con priorità, tenuto conto di quanto indicato dalla delibera ARERA 158/2020, a

coloro che già sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, integrando tali requisiti con ulteriori criteri da definire in appositi successivi atti;

10. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni per le utenze domestiche viene garantita attraverso:

- avanzo da fondo funzioni fondamentali 2020 per la quota TARI riconosciuta e non completamente utilizzata e pari ad € 23.349,00;
- quota parte del fondo di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021, in corso di definizione, destinato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tra cui rientra anche l'onere TARI;

11. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;

12. di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

1^ rata: 30 settembre 2021

2^ rata: 30 novembre 2021

3^ rata: 30 gennaio 2022

Con versamento della rata unica prevista entro il 30 novembre 2021

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separati voti 8 favorevoli, 3 contrari (Mussi, Mezzadra Michele, Mellera), 0 astenuti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Michele Pini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente
